



IL DIRETTORE GENERALE  
GIUSEPPE BORTONE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA  
PG.2014. 0489878  
del 15/12/2014



POSTA PEC

Alle Province della Regione Emilia  
Romagna

Ai Comuni della Regione Emilia  
Romagna

Direzione Generale Attività  
Produttive, commercio, turismo

Direzione Generale Reti  
infrastrutturali, logistica, sistemi di  
mobilità

Direzione Generale Programmazione,  
intese, relazioni europee e  
internazionali

Direzione Generale Agricoltura,  
economia ittica, attività faunistico-  
venatorie

Alle Associazioni di Categoria

**OGGETTO: INDIRIZZI SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DEL DL 91 DEL 2014  
CONVERTITO IN LEGGE 116/2014**

In relazione all'entrata in vigore, con modificazioni, dell'art. 15 del DL n. 91 del 2014, convertito in legge n. 116 del 11 agosto 2014 si forniscono indicazioni in rapporto alle previsioni della L.R. 9/99 ed in particolare delle recenti modifiche introdotte dagli art. 53 e 54 della L.R. 15/2013 (che hanno modificato gli artt. 4 e 4 ter della L.R. 9/99), nonché in relazione alle ulteriori modifiche introdotte dal citato art. 15 al D.Lgs. 152/06, al fine di una corretta ed omogenea applicazione delle norme sopra richiamate.

Viale della Fiera 8  
40127 Bologna

tel 051.527.6886 / 527.6013 / 527.6065  
fax 051.527.6991

Email: [dgambsegr@regione.emilia-romagna.it](mailto:dgambsegr@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [dgambsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:dgambsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM.	SUB.
a uso interno: DP/	Classif. 1310	550	180				Fasc. 2014	4	

L'art. 15 del DL n. 91 del 2014, convertito in legge n. 116 del 11 agosto 2014, è stato predisposto al fine di dare risposta alle procedure di infrazione europea 2009/2086 e 2013/2170 (come indicato nella rubrica dello stesso art. 15); la procedura di infrazione sostanzialmente imputa alle norme nazionali in materia di VIA la mancata applicazione di tutti gli elementi di cui l'allegato III della direttiva 2011/92/UE (corrispondenti agli elementi di cui all'allegato V della parte seconda del D. Lgs. 152/06) nel determinare le soglie per la sottoposizione alle procedure in materia di VIA dei progetti elencati nell'allegato II della medesima direttiva (corrispondenti ai progetti di cui all'allegato IV della parte seconda del D.lgs. 152/06), nonché una serie di ulteriori difformità di minor rilievo.

### **Previsione di un DM per individuare le soglie per le procedure in materia di VIA**

L'art. 15, in particolare, al comma 1, lettere c) e d) [che modificano nell'art. 6 del D. Lgs.152/06 rispettivamente il comma 7, lettera c), ed il comma 9], prevede che [lettera c)] il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emani un decreto per individuare, sulla base degli elementi di cui all'allegato V della parte seconda del D. Lgs. 152/06 (che corrisponde allegato III della Direttiva 2011/92/UE), le soglie di sottoposizione a procedura di verifica (screening) e che le Regioni adeguino le proprie norme a quanto definito nello stesso decreto.

Nelle more di emanazione di tale decreto l'art. 15 stabilisce che la procedura di verifica (screening) è effettuata caso per caso sulla base dei criteri stabiliti nell' allegato V della parte seconda del D. Lgs. 152/06 e che [lettera d)] le soglie dell'Allegato IV della parte seconda del D. Lgs. 152/06 (che corrisponde allegato II della Direttiva 2011/92/UE) sono integrate dalle disposizioni contenute in tale decreto.

A maggior chiarezza si riporta di seguito il testo di tale art.15:

#### *"Art. 15*

*(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

*«g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio*

*almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;*

- b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;*
- c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V»;*
- d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:*

*«9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;*
- e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

*«5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente»;*
- f) all'articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria»;*
  - 2) al secondo periodo la parola: «, anche» è soppressa;*
- g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*«2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati nel sito web dell'autorità competente»;*

*h) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*«3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni»;*

*i) al comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente.»;*

*l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:*

*«----- al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20»;*

*m) il punto 7-ter) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:*

*«7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;*

*n) al punto 10), terzo trattino, dell'allegato II alla parte seconda la parola: «extraurbane» è soppressa;*

- o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:
- «17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
- p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
- «h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri»;
- q) la lettera o) del punto 7) dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
- «o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»;
- r) la lettera n) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:
- «n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi».

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo.

4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.)”

### **Le previsioni della Direttiva 2011/92/UE**

Occorre innanzitutto richiamare la previsione della vigente Direttiva 2011/92/UE “concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione)” (che ha codificato in unico testo integrato le disposizioni europee in materia di valutazione di impatto ambientale) che all'art. 4 dispone quanto segue:

*“Articolo 4*

*1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.*

*2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante:*

*a) un esame del progetto caso per caso;*

*o*

*b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.*

*Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).*

*3. Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III.”.*

In sostanza questo articolo 4 dispone:

- a) la diretta sottoposizione ad una procedura di VIA dei progetti elencati nell'Allegato I alla Direttiva;
- b) la sottoposizione ad una procedura di VIA dei progetti elencati nell'Allegato II alla Direttiva mediante:
  - esame del progetto caso per caso, cioè mediante una procedura di verifica (screening);
  - soglie o criteri fissati dallo Stato membro;
  - applicazione di entrambe le procedure di cui ai punti precedenti.
- c) nell'esaminare caso per caso [cioè nella effettuazione di una procedura di verifica (screening)] o nel fissare soglie o criteri di cui ai punti precedenti, si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III alla Direttiva.

Si evidenzia che sia l'individuazione di soglie sia l'esame caso per caso, cioè una procedura di verifica (screening), sono previste al fine di individuare quale progetti devono essere sottoposti ad una procedura di VIA utilizzando i criteri indicati nell'allegato III alla Direttiva. In sostanza i criteri dell'Allegato III sono individuati nella Direttiva quali elementi discriminanti per decidere la sottoposizione alla procedura di VIA dei progetti elencati nell'Allegato II alla Direttiva.

Come è noto con sentenza n. 93 del 20 maggio 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tenere conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'allegato III della Direttiva UE 2011/92/CE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come prescritto dall'articolo 4, paragrafo 3, della medesima.

Il rispetto dei criteri di cui all'allegato III della Direttiva costituisce, come affermato dalla Corte, un vincolo di derivazione comunitaria che grava sul legislatore regionale come su quello statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione.

### **Le disposizioni della normativa regionale**

La sentenza 93/2013 della Corte pur non avendo riguardato una legge della Regione Emilia - Romagna avrebbe comportato, in virtù del principio di primazia del diritto comunitario, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni operanti sul nostro territorio regionale, di procedere alla diretta applicazione delle disposizioni comunitarie che, in mancanza delle soglie e dei criteri fissati dallo Stato membro, impongono la sottoposizione a verifica (screening) di tutte le tipologie progettuali con un evidente ed ingente aggravio degli adempimenti a carico delle stesse amministrazioni oltre che delle aziende coinvolte.

Per risolvere la situazione e per dare attuazione a quanto previsto dalla Direttiva 2011/92/CE alla luce della citata statuizione della Corte Costituzionale, l'Assemblea legislativa della Regione ha approvato con gli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 15 del 30 luglio 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia) specifiche modifiche agli articoli 4 e 4-ter della legge regionale n. 9 del 1999 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale).

In particolare, con tali nuove disposizioni si è introdotta nell'ordinamento regionale la declinazione di tutti i criteri previsti dalla Direttiva 2011/92/CE consentendo così di mantenere le soglie previste negli Allegati B.1, B.2 e B.3 della legge regionale n. 9 del 1999, al fine di sottoporre a valutazione di impatto ambientale solo gli interventi più significativi.

La Regione Emilia - Romagna con gli art. 53 e 54 della L.R. 15/2013 (che hanno modificato gli artt. 4 e 4 ter della L.R. 9/99) ha, anche in considerazione dei tempi lunghi di risposta del governo, dato compiuta risoluzione alle osservazioni delle procedure di infrazione europee citate (nonché a quanto definito per la L.R. 3/2012 della Regione Marche dalla sentenza n. 93/2013 della Corte Costituzionale).

Infatti in tali artt. 53 e 54 della L.R. 15/2013 il legislatore regionale ha disposto (in analogia a quanto precedentemente disposto dalle norme nazionali e regionali solo per le aree naturali protette ed indicato come elemento positivo ma insufficiente nelle procedure di infrazione europee citate) la diretta sottoposizione a VIA e il dimezzamento delle soglie indicate negli allegati B.1, B.2, B.3 della L.R. 9/99 per i progetti che ricadono negli elementi indicati nell'allegato III della Direttiva Europea 2011/92/UE (corrispondenti agli elementi di cui all'allegato V della parte seconda del D. Lgs. 152/06 ed allegato D della L.R. 9/99).

In particolare, con tali nuove disposizioni contenute negli artt. 53 e 54 della L.R. 15/2013 si è introdotta nell'ordinamento regionale la declinazione di tutti i criteri previsti nell'allegato III della Direttiva 2011/92/CE.

A maggior chiarezza si riporta di seguito il testo di tali artt. 53 e 54:.

L'art. 53 della L.R. n. 15 del 2013 dispone:

*"Art. 53*

*Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999*

1. *Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è sostituito dal seguente:*

*"1. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi del Titolo III:*

- a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3;*
- b) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle seguenti aree individuate al punto 2 dell'allegato D:
  - 1) zone umide;*
  - 2) zone costiere;*
  - 3) zone montuose e forestali;*
  - 4) aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente normativa;*
  - 5) zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e aree designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;*
  - 6) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati;*
  - 7) zone a forte densità demografica;*
  - 8) zone di importanza storica, culturale e archeologica;*
  - 9) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;"**
- c) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II.*
- d) i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora essi siano realizzati in ambiti territoriali in cui entro un raggio di un chilometro per i progetti puntuali o entro una fascia di un chilometro per i progetti lineari siano localizzati interventi, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale;*
- e) i progetti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);*
- f) qualora il proponente valuti che lo richiedano le caratteristiche dell'impatto potenziale ai sensi del punto 3 dell'Allegato D."*

L'art. 54 della L.R. n. 15 del 2013 dispone:

*"Art. 54*

*Modifiche all'articolo 4 ter della legge regionale n. 9 del 1999*

1. *All'art. 4 ter della legge regionale n. 9 del 1999, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*"1. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del cinquanta per cento nel caso in cui i progetti ricadono all'interno delle aree di cui all' articolo 4, comma 1, lett. b)."*

In base al quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato si può quindi concludere come segue.

I procedimenti di autorizzazione **di progetti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 15/2013 seguono le regole relative ai criteri e alle soglie previste dai citati articoli 53 e 54** che, come già detto, **danno piena attuazione ai criteri dell'Allegato III della Direttiva 92/2011/UE** e rispetto ai quali non si rinvencono motivi di censura costituzionale quali quelli evidenziati dalla sentenza n. 93 del 2013 della Corte Costituzionale ovvero di censura evidenziati nelle procedure di infrazione europea 2009/2086 e 2013/2170.

Al riguardo preme sottolineare che, ai sensi dell'art. 81 ("Disposizioni transitorie per gli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 15 del 2013") della L.R. 7/2014, i procedimenti di verifica (screening) ed i procedimenti di VIA in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15/2013 sono conclusi in base alla disciplina vigente al momento del loro avvio.

Si evidenzia che appare illogico ed immotivato applicare quanto previsto nella parte finale della lettera c) del comma 1 dell'art. 15 [che modifica nell'art. 6 del D. Lgs.152/06 il comma 7, lettera c)], è cioè che, in attesa del Decreto ministeriale con cui vengono applicati alle norme statali i criteri dell'Allegato III della Direttiva 92/2011/UE, debba essere effettuata caso per caso la procedura di cui all'articolo 20 [cioè la procedura di verifica (screening)] sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V alla parte seconda del D. Lgs 152/06 [che corrisponde all'Allegato III della Direttiva 92/2011/UE], in quanto la normativa della Regione Emilia - Romagna ha già provveduto a declinare tutti i criteri previsti nell'allegato III della Direttiva 2011/92/CE dando piena attuazione alla Direttiva 92/2011/UE.

Con la Circolare prot. PG/2013/318719 del 23 dicembre 2013 questa Regione ha fornito dettagliate indicazioni per la corretta ed uniforme applicazione degli articoli sopra riportati.

Tali indicazioni, allo stato attuale delle conoscenze, corrispondono quasi integralmente ai contenuti finora noti del Decreto che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha in corso di predisposizione.

Questa Regione ritiene, quindi di avere già dato, con le sopra riportate disposizioni normative regionali, compiuto recepimento alle norme europee in materia di VIA.

Questa Regione ritiene, quindi, che debbano essere sottoposti a procedura di VIA i progetti di cui all'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 9 del 1999 come modificato dall'articolo 53 della L.R. n. 15 del 2013.

Ritiene, inoltre, che non debbano essere sottoposti a procedura di verifica (screening) i progetti sotto soglia degli Allegati B.1, B.2 e B.3 della medesima L.R. n. 9 del 1999 non ricadenti, ai sensi dell'art.4-ter della medesima L.R. n. 9 del 1999, nelle fattispecie di cui all' articolo 4, comma 1, della L.R. n. 9 del 1999 come modificato dall'articolo 53 della L.R. n. 15 del 2013.

Questa Regione è a conoscenza del fatto che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha predisposto, consultando le Regioni, una bozza di tale decreto. L'iter di approvazione di tale decreto è stato recentemente avviato.

Sarà cura di questa Regione provvedere, ovviamente, ad adeguare le disposizioni regionali al decreto ministeriale appena esso sarà vigente.

#### **Ulteriori modifiche previste dall'art. 15 del 15 del DL 91 del 2014 convertito in legge 116/2014**

Relativamente alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 15 del DL n. 91 del 2014, convertito in legge n. 116 del 11 agosto 2014, nella disciplina delle procedure in materia di impatto ambientale di seguito si forniscono indicazioni per la corretta ed uniforme applicazione di tali disposizioni.

1. All'art. 15, comma 1, lettere a) e b), vengono di fatto riunificate le precedenti definizioni di progetto preliminare e progetto definitivo [lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 152/06], specificando che per progetto si intende "la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo".

**In relazione a tale nuova definizione si evidenzia che la specificazione introdotta è vigente e da applicare anche alle procedure di cui alla L.R. 9/99.**

2. All'art. 15, comma 1, lettere e) ed f) [che modificano rispettivamente l'art. 12, comma 5, e l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 152/06] viene disposta la pubblicazione rispettivamente dell'esito della verifica di assoggettabilità a VAS sul sito WEB dell'autorità competente e della decisione finale della VAS sul sito WEB delle autorità interessate.

**Al riguardo preme sottolineare che tali pubblicazioni sul sito WEB sono già previste nella normativa regionale.**

3. All'art. 15, comma 1, lettera g) [che modifica l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 152/06], viene disposto la pubblicazione sul sito WEB dell'autorità competente dell'avviso di deposito degli elaborati per la procedura di verifica (screening) nonché il contenuto minimo di tale avviso e le sedi di deposito.

**Al riguardo preme sottolineare che tali pubblicazioni sul sito WEB sono già previste nella normativa regionale.**

4. All'art. 15, comma 1, lettera h) [che modifica l'art. 24, comma 3, del D. Lgs. 152/06], viene disposto il contenuto minimo dell'avviso di deposito degli elaborati per la procedura di VIA.

**Al riguardo preme sottolineare che tali contenuti minimi son sostanzialmente già previste nella normativa regionale.**

5. All'art. 15, comma 1, lettera i) [che modifica l'art. 32, comma 3, del D. Lgs. 152/06], viene disposto che viene data evidenza pubblica della notifica agli altri stati membri interessati delle procedure in materia di impatto ambientale transfrontaliere sul sito WEB dell'autorità competente.

**Al riguardo preme sottolineare che tal disposizione è immediatamente vigente e da applicare.**

6. All'art. 15, comma 1, lettere l), m) n) ed o) [che modificano rispettivamente i punti 3), 7-ter), 10) e 17) dell'Allegato II alla parte seconda del D. Lgs. 152/06] viene disposto rispettivamente:

- la competenza statale per i progetti relativi *“al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20”*.

**Al riguardo occorre sottolineare che dalla data di entrata in vigore del DL 91/2014 non trova più applicazione la competenza regionale per il progetto di cui al punto “B.1. 5) Impianti per il trattamento di residui radioattivi” dell'Allegato B.1 alla L.R. 9/99; pertanto, essendo stata trasferita allo Stato la competenza per tale progetto, deve intendersi implicitamente abrogato tale punto B.1. 5);**

- la competenza statale per i progetti relativi allo *“Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio”*;
- la soppressione della parola *“extraurbane”* nel progetto relativo alle *“strade a quattro o più corsie .....”*;
- la modifica della definizione del progetto di cui al punto 17 come segue. *“17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio”*.

7. All'art. 15, comma 1, lettere p), q) ed r) [che modificano rispettivamente la lettera h) del punto 7, la lettera o) del punto 7 e la lettera n) del punto 8 dell'Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06] viene disposto rispettivamente:
- la sostituzione della lettera h) del punto 7 come segue: "*h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri*".  
**Al riguardo occorre sottolineare che dalla data di entrata in vigore del DL 91/2014 il punto B.3. 7) dell'Allegato B.3 alla L.R. 9/99 deve intendersi modificata come nel sopra ricordato punto h);**
  - la sostituzione della lettera o) del punto 7 come segue: "*o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*".  
**Al riguardo occorre sottolineare che dalla data di entrata in vigore del DL 91/2014 il punto B.1. 12) dell'Allegato B.1 alla L.R. 9/99 deve intendersi modificata come nel sopra ricordato punto o);**
  - la sostituzione della lettera n) del punto 8 come segue: "*n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi*".  
**Al riguardo occorre sottolineare che dalla data di entrata in vigore del DL 91/2014 il punto B.2. 59) dell'Allegato B.2 alla L.R. 9/99 deve intendersi modificata come nel sopra ricordato punto n).**

#### **Modifiche previste dal DL 133/2014**

Occorre, infine, sottolineare che l'art. 38 , comma 2, del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifiche in legge 164/2014 viene disposta la competenza statale per la coltivazione di idrocarburi sulla terraferma con la seguente modifica al punti 7 dell'Allegato II alla parte seconda del D. Lgs. 152/06: «dopo le parole "coltivazioni di idrocarburi" sono inserite le seguenti "sulla terraferma"». **Al riguardo occorre evidenziare che in base alle disposizioni di tale art. 38 devono intendersi modificate le disposizioni della L.R. 9/99 come di seguito specificato:**

- **il punto A.1. 6) dell'Allegato A.1 alla L.R. 9/99 deve intendersi limitato alla sola coltivazione delle risorse geotermiche;**
- **il punto B.1. 2) dell'Allegato B.1 alla L.R. 9/99 deve intendersi limitato alla sola coltivazione di risorse geotermiche;**
- **il punto B.1. 3) dell'Allegato B.1 alla L.R. 9/99 deve intendersi limitato solo agli impianti di superficie dell'industria di estrazione del carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.**

Sarà, ovviamente, cura di questa Regione provvedere, non appena possibile e comunque nel più breve tempo possibile, ad adeguare le disposizioni regionali a quanto

previsto dalle modifiche previste dall'art. 15 del DL 91 del 2014 convertito in legge 116/2014 e dal DL 133/2014, quando quest'ultimo sarà convertito in legge.

Giuseppe Bortone